



**CONSIGLIO NAZIONALE
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI**

C.N.D.C.E.C.
REGISTRO UFFICIALE
0010922 - 06/10/2016
USCITA
Allegati : 0

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Il Direttore Generale

FM/COO: me

Roma, - 6 OTT. 2016

Spett.le
Consiglio dell'Ordine dei dottori
Commercialisti e degli esperti contabili
di CAGLIARI
Viale Trento 94
09123 Cagliari (CA)

Inviato a mezzo e-mail

Oggetto: PO 266/2016_ numero mandati revisori dei conti degli ordini territoriali

Con il quesito del 4 ottobre 2016 si chiede quale sia la corretta interpretazione dell'art. 13, comma 1 del regolamento elettorale laddove prevede che *"il mandato dei revisori può essere rinnovato per non più di due volte consecutive"*. In particolare si chiede se i revisori degli Ordini possano ricoprire due o tre mandati consecutivi.

Al fine di dare soluzione al quesito posto si osserva che l'art. 17, comma 1 del regolamento elettorale prevede che le candidature alla carica di revisore siano presentate alla segreteria dell'Ordine utilizzando il modello A1 che fa parte integrante del regolamento elettorale. Il citato modello A1 prevede che il candidato dichiari, ai sensi del DPR 445/2000, di non versare in alcuna delle cause di ineleggibilità previste dalla legge e dai regolamenti, ed in particolare: *"di non aver ricoperto la carica di revisore per più di due volte consecutive"*.

Si ritiene, quindi, che i revisori degli Ordini territoriali possono espletare solo due mandati consecutivi.

Cordiali Saluti.

Francesca Maione